

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto del giudice delegato ex art.273 comma 5 CCII)

Il giudice delegato,

Nella liquidazione controllata n° 6 del ruolo generale dell'anno 2024, a carico di Marco Rinaldini, sull'istanza depositata il 19 luglio 2024, ha emesso il seguente

d e c r e t o

visti gli atti della procedura di liquidazione controllata;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine Avvocati di Reggio Emilia;

rilevato che l'Organismo di Composizione della crisi ha chiesto di essere ammesso al passivo per la somma di euro 4.808,38 in prededuzione;

rilevato che nel progetto di stato passivo la Liquidatrice ha così proposto: *"Fermo restando il preventivo intervenuto tra l'OCC e il Sig. Rinaldini e la Sig.ra Montanari pari ad euro 8.082,59 oltre iva ed anticipazioni da cui dedurre l'acconto versato, tenuto conto che, come previsto dall'art. 275, terzo comma, CCII spetta al Giudice, al termine della procedura e dopo l'approvazione del rendiconto, la liquidazione del compenso ai sensi del DM 202/2014, il quale secondo l'attuale interpretazione (Trib. Rimini 30 maggio 2024; Trib. Arezzo 8 maggio 2024; Trib. Torino 7 maggio 2024; Trib. Milano 29 febbraio 2024; Trib. Palermo 10 maggio 2023) prevede un unico compenso, si ritiene che in questa sede la domanda sia inammissibile"*.

L'OCC ha presentato le osservazioni;

vista la giurisprudenza di merito (Trib. Torino 7-5-2024 est. Miglietta) che, in fattispecie analoga, ha respinto la domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dall'OCC, confermando l'esclusione del credito insinuato, dovendosi intendere il compenso maturato dall'Organismo 'unitario' con il compenso del liquidatore e, come tale, assoggettato solo alla liquidazione finale ex art.275, co.3, CCII.;

ritenuto che il compenso unico da ripartirsi tra l'OCC e il liquidatore nominato dal tribunale secondo criteri di proporzionalità, non può che essere liquidato dal giudice al termine della procedura liquidatoria, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e previa approvazione del rendiconto, secondo quanto disposto dall'art. 275, comma 3, CCII;

ritenuto, infatti, che solo a conclusione della procedura, saranno definitivamente noti l'entità dell'attivo realizzato e del passivo accertato, che costituiscono i parametri di riferimento per la liquidazione del compenso unico dell'OCC e del liquidatore, e sarà possibile valutare positivamente l'operato del liquidatore;



ritenuto che la pattuizione del compenso tra il debitore e l'OCC di cui all'art. 14, comma 1, D.M. n. 202/2014 non può assumere un ruolo vincolante nella determinazione del compenso del liquidatore da parte dell'Autorità giudiziaria, in quanto, la predeterminazione negoziale di un compenso eccessivo rispetto a quello liquidabile con l'applicazione dei parametri normativi costringerebbe il giudice a liquidare un compenso in violazione di quei parametri di legge che è naturalmente chiamato ad applicare;

ritenute non fondate le osservazioni al riguardo dell'OCC;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (domanda n. 9);

rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto di essere ammessa al passivo per le seguenti somme: - in privilegio ex artt. 2753, 2776 e 2778 n.1 c.c. euro 3.472,08 - in privilegio ex artt. 2754 e 2778 n.8 c.c. euro 1.511,87 - in privilegio ex artt. 2754 e 2778 n.8 c.c. (50%) euro 620,89 - in privilegio ex artt. 2752, 2776 e 2778 n.18 c.c. euro 28.655,94 - in privilegio ex artt. 2752, 2776 e 2778 n.19 c.c. euro 14.419,30, per un totale in via privilegiata pari ad euro 48.680,08 e in chirografo euro 22.517,85 e così complessivamente euro 71.197,93.

La medesima somma di euro 71.197,93 è stata chiesta in via privilegiata ipotecaria in forza dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 in data 27 luglio 2022 (18589 RG 3382 RP) sul diritto di usufrutto del Sig. Marco Rinaldini sull'immobile posto in Correggio, Via Davolio;

rilevato che nel progetto di stato passivo è stata proposta: (i) l'esclusione della somma di euro 33.731,60 (somma integralmente richiesta in via privilegiata ipotecaria e in via privilegiata mobiliare quanto alla somma di euro 13.821,38) poiché il liquidatore ha ritenuto trattarsi di crediti prescritti: la cartella di pagamento su cui è fondata la richiesta dei predetti crediti, ossia la cartella n. R 095R0952001010281677000 – come indicato nell'estratto allegato dalla stessa ADER – risulta essere stata notificata in data 8 novembre 2018 e non erano stati indicati (né tantomeno allegati) alla domanda di insinuazione atti interruttivi della prescrizione; (ii) il degrado al chirografo degli interessi maturati ante procedura pari alla somma di euro 1.038,72 perché la domanda non è stata accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in modo da poter verificare la corretta applicazione dell'art. 2749 c.c.; (iii) il degrado al chirografo degli oneri di riscossione pari alla somma di euro 2.064,58 che erano stati chiesti in privilegio poiché il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non può essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo;

(iv) l'ammissione delle seguenti somme: *“per euro 2.863,62 nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c. ; per euro 153,44 nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c.; per euro 15.461,81 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c.; per*



euro 13.276,53 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; per euro 2.607,63, Categoria Chirografari; per euro 3.103,30 (di cui euro 2.064,58 per oneri di riscossione ed euro 1.038,72 a titolo di interessi degradati al chirografo), Categoria Chirografari. Delle somme predette, ad esclusione degli interessi (per euro 1.038,72), per un totale di euro 36.605,61, si proponeva, inoltre, l'ammissione nella categoria ipotecari (ipoteca iscritta in data 27 luglio 2022 RG 18589 RP 3382) sul diritto di usufrutto sia sull'appartamento che sull'autorimessa. Quanto agli oneri di riscossione che sono stati chiesti in privilegio, pari alla somma di euro 2.064,58, si proponeva l'ammissione in chirografo (ma assistiti comunque della prelazione ipotecaria) in quanto il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non potrebbe essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo (Cass. 13 marzo 2024, n. 6760; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. 5 settembre 2019, n. 22313; Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2014). Quanto agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura si propone di escludere il privilegio (si tratta della somma di euro 1.038,72) perchè la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. (...)".,

Ader ha proposto osservazioni alla eccepita prescrizione dei crediti della cartella n. R 095R0952001010281677000 di cui al precedente punto (i) e al declassamento al chirografo degli interessi di cui al punto (ii), senza obiettare alcunché in merito al degrado al chirografo degli oneri di riscossione, tanto che accanto alla domanda formulata in via principale con l'istanza di insinuazione, ADER ha formulato conclusioni in via subordinata (nella denegata ipotesi in cui l'aggio sia declassato al chirografo) chiedendo l'ammissione dei seguenti importi: - in privilegio ex artt. 2753, 2776 e 2778 n.1 c.c. euro 3.261,99 - in privilegio ex artt. 2754 e 2778 n.8 c.c. euro 1.411,68 - in privilegio ex artt. 2754 e 2778 n.8 c.c. (50%) euro 590,30 - in privilegio ex artt. 2752, 2776 e 2778 n.18 c.c. euro 27.091,05 - in privilegio ex artt. 2752, 2776 e 2778 n.19 c.c. euro 13.571,86, per un totale in via privilegiata pari ad euro 45.956,88 e in chirografo euro 25.241,05 per un totale complessivo pari ad euro 71.197,93.

ritenute non fondate le osservazioni in quanto si tratta di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento avvenuta l'8 novembre 2001 e non di prescrizione maturata prima della notifica della cartella.

Né vale a provare l'interruzione l'avviso di intimazione che – a detta di ADER – sarebbe stato notificato l'11 gennaio 2006 in quanto non è stato prodotto né può accogliersi la prospettazione del creditore secondo cui la prescrizione sarebbe stata interrotta dagli avvisi di intimazione notificati nel maggio 2013, novembre 2017 e febbraio 2020 trattandosi di una cartella notificata a novembre 2001 alla data del primo avviso (ossia maggio 2013), e maggior ragione alla data di quelli successivi del 2017 e del 2020, la prescrizione, sia essa decennale che quinquennale, era già ampiamente decorsa.

ritenute non accoglibili le osservazioni di ADER anche laddove ha contestato il declassamento al chirografo degli interessi di mora in quanto nella domanda di insinuazione manca l'indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in modo da poter verificare la corretta applicazione dell'art. 2749 c.c., nonché la precisazione dei periodi a cui si riferiscono gli interessi chiesti al chirografo e in privilegio, senza allegare alcun



conteggio e limitandosi a riportare i tassi di interesse richiamati dall'art. 30 del DPR 602/73 relativi ai crediti iscritti a ruolo da enti impositori diversi dall'INPS. Tra l'altro la domanda di Ader non fa alcuna distinzione tra interessi chiesti ai sensi dell'art. 2749 c.c. e quelli chiesti ai sensi dell'art. 2855 c.c. laddove l'ammissione dei due privilegi nel primo caso è relativa ad un biennio e nel secondo caso ad un triennio. L'assenza delle indicazioni di cui sopra e la mancata allegazione dei conteggi degli interessi non permette alcuna verifica;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (domanda n. 10); rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto di essere ammessa al passivo per le seguenti somme: - in privilegio ex artt. 2753, 2776 e 2778 n.1 c.c. euro 10.480,14; - in privilegio ex artt. 2754 e 2778 n.8 c.c. (50%) euro 966,22; - in privilegio ex artt. 2752, 2776 e 2778 n.18 c.c. euro 25.606,67; - in privilegio ex artt. 2752, 2776 e 2778 n.19 c.c. euro 16.631,19; per un totale in via privilegiata pari ad euro 53.684,22 e in chirografo 2110,09 per un totale complessivo pari ad euro 55.794,31;

rilevato che nel progetto di stato passivo è stata proposta: (i) l'esclusione della somma di euro 219,74 per diritti di notifica e spese tabellari relativi a cartelle di pagamento che non sono mai state notificate e quindi non risulta compiuta l'attività a cui si riferisce il credito insinuato; (ii) il degrado al chirografo degli interessi maturati ante procedura pari alla somma di euro 698,96 perché la domanda non è stata accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi in modo da poter verificare la corretta applicazione dell'art. 2749 c.c.; (iii) il degrado al chirografo degli oneri di riscossione pari alla somma di euro 847,80 che erano stati chiesti in privilegio poiché il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non può essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo;

rilevato che ADER ha replicato al solo tema relativo al declassamento al chirografo degli interessi di cui al punto (ii), senza obiettare alcunché in merito al degrado al chirografo degli oneri di riscossione e senza dedicare una parola all'esclusione dei diritti di notifica. notifica e circa il declassamento dell'aggio al chirografo, circostanza che avalla la correttezza dei rilievi di cui al progetto di stato passivo;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (domanda 11);

rilevato che Ader ha chiesto di essere ammessa al passivo per le seguenti somme: - in privilegio ex artt. 2753, 2776 e 2778 n.1 c.c. euro 11.351,53; - in privilegio ex artt. 2754 e 2778 n.8 c.c. (50%) euro 10.178,29; - in privilegio ex artt. 2752, 2776 e 2778 n.18 c.c. euro 13.688,67; per un totale in via privilegiata pari ad euro 35.218,49 e in chirografo euro 23.578,25 e così complessivamente euro 58.796,74;

rilevato che la medesima somma di euro 58.796,74 è stata chiesta in via privilegiata ipotecaria in forza dell'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR 602/73 in data 19 febbraio 2020 (3308 RG 528 RP) sul diritto di usufrutto del Sig. Marco Rinaldini sull'immobile posto in Correggio, Via Davolio;



rilevato che nel progetto di stato passivo è stata proposta l'integrale esclusione, sia in via ipotecaria, sia in via privilegiata che in via chirografaria, ritenendo i crediti prescritti per mancata allegazione di atti interruttivi dalla notifica delle cartelle avvenuta in data 23 novembre 2004;

rilevato che con le proprie osservazioni ADER ha replicato eccependo l'intervenuta interruzione della prescrizione, che sarebbe stata interrotta con: - atto di pignoramento del 17 marzo 2008 e del 12 giugno 2013; - avviso di intimazione del 16 novembre 2017 e del 26 febbraio 2019,

ritenuto che l'atto di pignoramento allegato non ha efficacia interruttiva in quanto dalla lettura dello stesso non è possibile comprendere a quali estratti di ruolo esso faccia riferimento né è dato comprendere quali sarebbero gli estratti di ruolo asseritamente allegati come indicato nella prima pagina dell'atto né è sufficiente a provare l'interruzione l'altra documentazione prodotta;

ritenuto, invece, che possa aver avuto valenza interruttiva della prescrizione l'atto di pignoramento di giugno 2013 prodotto quale documento n. 2 delle osservazioni, il quale riporta le cartelle a cui si riferisce l'azione esecutiva. Tuttavia, tale ultimo pignoramento, risalendo al 2013, non può aver avuto efficacia interruttiva della prescrizione relativa ai crediti di cui alle cartelle n. 070R07020000046347704501 e n. 070R07020000051780419501 le quali – stando a quanto riferito dalla stessa ADER – sarebbero stata notificata il 23 novembre 2004;

ritenuto che le suddette cartelle si riferiscono, infatti, a crediti INPS per crediti retributivi che, secondo quanto previsto dall'art. 3, nono e decimo comma, L. 8 agosto 1995 si prescrivono in cinque anni. Di conseguenza i suddetti crediti erano già ampiamente prescritti (23/11/2009) allorquando venne notificato nel 2013 il pignoramento. Con riferimento ai crediti portati dalle altre due cartelle il liquidatore propone quanto ai crediti (Ilor) relativi alle altre due cartelle l'ammissione della somma di euro 12.698,63 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ai sensi dell'art. 2752, comma uno, c.c.; - per euro 13.481,00 in chirografo (di cui euro 12.198,02 a titolo di interessi ivi compresi quelli degradati al chirografo e di cui euro 1.282,98 per oneri di riscossione). In particolare, quanto agli oneri di riscossione si propone l'ammissione in chirografo in quanto il compenso del concessionario esattore non è inerente il tributo riscosso e quindi non potrebbe essere considerato privilegiato allo stesso rango del tributo (Cass. 13 marzo 2024, n. 6760; Cass. 2 ottobre 2019, n. 24588; Cass. 5 settembre 2019, n. 22313; Cass. 25932/2015; Cass. 7868/2014). Quanto agli interessi maturati prima dell'apertura della procedura il liquidatore propone di escludere il privilegio perchè la domanda non è accompagnata da adeguata indicazione delle modalità di calcolo degli stessi tale da permettere il controllo del rispetto dell'art. 2749 c.c.. - delle somme predette ai due punti che precedono, ad esclusione degli interessi per euro 12.198,02, per un totale di euro 13.981,61 si propone l'ammissione nella categoria ipotecari (ipoteca iscritta in data 19



febbraio 2020 al n. 3308 RG e n. 528 RP) sul diritto di usufrutto sia dell'appartamento che dell'autorimessa;

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (domanda n. 12);

rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto di essere ammessa al passivo in via chirografaria per la somma di euro 3.679,92;

rilevato che nel progetto di stato passivo è stata proposta l'esclusione della somma di euro 2.639,81 in quanto, non essendo stati prodotti con l'insinuazione, atti interruttivi della prescrizione i predetti crediti, relativi alle cartelle n. R 070R07020110010514290000 (notificata il 10 novembre 2011), n. R 070R07020130003698871000 (notificata il 25 febbraio 2014), n. R 070R070020150003460370000 (notificata il 1° luglio 2015), n. R 070R07020150020836919000 (notificata il 17 luglio 2015), n. R 070R07020170003154042000 (notificata il 20 marzo 2017) risultavano prescritti poiché dalla data di notifica delle cartelle era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Rilevato che ADER ha presentato osservazioni senza contestare l'applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale (ma eccependo l'interruzione della prescrizione allegando a supporto un avviso di intimazione del 2016 (n. 07020169000861708/000) nonché un successivo del 2022 (n. 07020229003630970000) neppure menzionato nelle osservazioni.

Le osservazioni di ADER non possono essere accolte per i seguenti motivi.

Il secondo avviso, indirizzato alla Birreria Al Ponte S.a.s., non è mai stato notificato, come si evince dalla relata di notifica ove si dà conto del fatto che il destinatario era "sconosciuto". Né ha rilievo (se relativa al predetto avviso) l'affissione all'albo pretorio del Comune di Carpi in quanto è stata effettuata ad aprile 2024 e quindi dopo l'apertura della liquidazione controllata e per di più ai danni di una società (la Birreria Al Ponte s.a.s.) già estinta. Esso, quindi, non può aver avuto alcun effetto interruttivo. Neppure l'avviso n. 07020169000861708/000 consente di superare l'eccezione di prescrizione. Prima di tutto occorre precisare che delle cartelle oggetto della insinuazione in esame tale ultimo avviso menziona solamente le cartelle n. R 070R07020110010514290000 (notificata il 10 novembre 2011) e n. R 070R07020130003698871000 (notificata il 25 febbraio 2014) e quindi non può aver avuto alcun effetto interruttivo sui crediti portati dalle altre cartelle,

letta l'istanza di rimessione degli atti presentata dal liquidatore in relazione alle contestazioni svolte dal creditore Agenzia delle Entrate Riscossione (domanda n. 15);

rilevato che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Reggio Emilia ha chiesto di essere ammessa al passivo per le seguenti somme: - in privilegio ex artt. 2749, 2752, 2776 e 2778 n.18 c.c. euro 17.859,50; - in privilegio ex artt. 2749, 2752, 2776 e 2778 n.19 c.c. euro 433,76; per un totale pari ad euro 18.293,26;

rilevato che nel progetto di stato passivo è stata proposta l'esclusione della somma di euro 4.436,68 relativa alle sanzioni in quanto la comunicazione di irregolarità è stata inviata



dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata e il degrado al chirografo degli interessi maturati ante procedura pari alla somma di euro 1.069,66. ADE ha replicato (v. doc. n. 13) in ordine alla sanzione rilevando che la stessa, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 471/1997 è applicabile dalla data di scadenza dell'obbligo contributivo che nella fattispecie, trattandosi di somme relative agli anni d'imposta 2021 e 2022, era già scaduto prima dell'invio delle comunicazioni di irregolarità.

Si ritiene che le predette osservazioni siano accoglibili.

Quanto agli interessi che, nella domanda di insinuazione sono stati chiesti integralmente in privilegio sino al 7 maggio 2024 (ossia al termine di scadenza per le domande tempestive di insinuazione al passivo), ADE, visto che nel progetto di stato passivo è stato passivo l'integrale declassamento al chirografo li ha ricalcolati sino al 5 marzo 2024 (ossia sino alla data di apertura della procedura di liquidazione controllata), suddividendoli tra quelli in privilegio (ossia quelli degli ultimi due anni) e quelli in chirografo:

Viste le osservazioni e il ricalcolo proposto da ADE si ritiene di poter accogliere le osservazioni di ADE, nei termini che seguono: *“si dispone l'ammissione della somma di euro 17.359,89 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi ex art. 2752, co.1, c.c. ; per euro 421,62 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; per euro 429,98, a titolo di interessi maturati prima dell'apertura della procedura ed anteriori al biennio di cui all'art. 2749 c.c.. Si dispone l'esclusione della somma di euro 81,77 relativa ad interessi successivi all'apertura della procedura. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post fallimentari sul credito chirografario. Si propone di escludere l'ammissione di interessi post procedura sui crediti chirografari. Si propone l'ammissione degli interessi sui crediti privilegiati nei limiti previsti dall'art. 268, quinto comma, CCII nonché dall'art. 2749 c.c.”*

p.q.m.

provvede alla definitiva formazione dello stato passivo nei termini di cui alla parte motiva;

Dispone che il progetto dello stato passivo così come definitivamente formato venga trasmesso al liquidatore che dovrà predisporre lo stato passivo così come definitivamente formato dal giudice e trasmetterlo alla Cancelleria Fallimentare al fine di pubblicarlo sul sito web del Tribunale di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 14 ottobre 2024.

il giudice delegato

Simona Boiardi

